DISCIPLINARE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA

Approvato con Determinazione del Commissario ad Acta n. 3 del 1 marzo 2018

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'
- ARTICOLO 2 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
- ARTICOLO 3 CRITERI PER LA RISERVATEZZA DEI DATI TRASMESSI

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

- ARTICOLO 4 CONTROLLI PUNTUALI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
- ARTICOLO 5 CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
- ARTICOLO 6 CONTROLLI SULLE DUPLICAZIONI
- ARTICOLO 7 VERIFICA OCCUPATI DICHIARATI IN ALLEGATO A DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

- ARTICOLO 8 CONTROLLI PUNTUALI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
- ARTICOLO 9 CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 10 CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO
- ARTICOLO 11 FALSE DICHIARAZIONI
- ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate al Commissario ad Acta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori nell'ambito del procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia.
- 2. Il presente disciplinare definisce inoltre le modalità di utilizzo di dati e informazioni contenuti nelle banche dati camerali e di altre pubbliche amministrazioni a fini di riscontro con le dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.
- 3. Responsabile del procedimento di controllo descritto nel presente disciplinare è il Commissario ad Acta.
- 4. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri con le banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

- 1. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta sono puntuali o a campione. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
- 2. I controlli sono comunque effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
- 3. I controlli sono effettuati di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale (controlli di tipo preventivo), salvo controlli successivi che siano richiesti dallo stesso Presidente regionale o dall'Autorità giudiziaria.
- 4. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'ora di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni di controllo, le generalità dei soggetti presenti, i controlli effettuati e i relativi esiti. Il processo verbale viene sottoscritto dal Commissario ad Acta e dagli altri soggetti presenti alle operazioni e conservato agli atti.

ARTICOLO 3 – CRITERI PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI TRASMESSI

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto della necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e secondo un criterio di

- proporzionalità rispetto all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
- 2. I controlli non giustificati da esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale non avranno luogo. In particolare, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

ARTICOLO 4 – CONTROLLI PUNTUALI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

- 1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dalle organizzazioni imprenditoriali ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 (Allegato A e Allegato B) sono oggetto di controllo puntuale relativamente ai seguenti elementi:
 - a) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività della stessa nella circoscrizione di Cremona-Mantova-Pavia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio;
 - c) l'iscrizione o annotazione nel Registro delle Imprese o nel REA delle imprese dichiarate nell'elenco di cui all'Allegato B del DM 156/2011;
 - d) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - f) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese dichiarate al fine di concorrere per il settore artigianato;
 - g) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane dichiarate per concorrere al settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio industria e altri settori;
 - h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane dichiarate per concorrere ai settori turismo, trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, servizi alle imprese con i codici ATECO dei settori per cui l'associazione concorre;
 - i) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese dichiarate al fine di concorrere per il settore cooperazione;
 - j) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative dichiarate per concorrere al settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio industria e altri settori;

- k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative dichiarate per concorrere ai settori turismo, trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, servizi alle imprese con i codici ATECO dei settori per cui l'associazione concorre;
- I) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
- 2. Le verifiche di cui al precedente punto 1., dalla lettera c) alla lettera l), saranno effettuate con l'ausilio di Infocamere ScpA.
- 3. Qualora, in base ai controlli effettuati, si riscontrassero imprese non iscritte o annotate nel Registro Imprese o nel REA oppure alcuni dati risultassero incoerenti (non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare, non corretta indicazione delle imprese artigiane e cooperative, ecc.), il responsabile del procedimento informerà l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate. In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
- 4. Le posizioni per le quali non venga effettuata nei termini di legge la regolarizzazione richiesta non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.

ARTICOLO 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

- 1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, sono relativi alle imprese indicate negli elenchi di cui all'Allegato B al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una intera quota associativa annuale nel biennio 2016-2017, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale;
 - c) la congruità, come definita al comma 8 del presente articolo, del valore della quota associativa dovuta dalle imprese per gli anni 2016 e 2017.
- 2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% fino ad un massimo di 80 imprese e con un minimo di 20 imprese per elenco. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.
- 3. Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse risultare una posizione che presenta pregressi rilievi di irregolarità, si procederà alla verifica della posizione immediatamente successiva.

- 4. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Commissario ad Acta chiede formalmente all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio di Mantova, durante l'orario di servizio, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede di altra Camera di commercio accorpanda.
- 6. Ai fini del controllo di cui al presente articolo, le organizzazioni imprenditoriali dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. documentazione idonea a dimostrare che l'impresa è iscritta all'associazione;
 - b. statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2016 e 2017;
 - c. documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.
- 7. Se, a seguito del controllo a campione di cui ai punti precedenti, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Qualora anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.
- 8. La quota associativa annuale dovuta dalle imprese alla singola organizzazione imprenditoriale non può essere meramente simbolica, ma deve esprimere una reale appartenenza organizzativa. A tal fine, saranno considerate meramente simboliche le quote associative palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore. La non congruità della quota associativa è motivo di esclusione dell'associazione di categoria dal procedimento di costituzione del consiglio camerale.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI SULLE DUPLICAZIONI

- 1. Al fine di garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni, i controlli relativi alla regolarità dell'iscrizione e al pagamento della quota associativa descritti nell'art. 5, sono comunque effettuati per tutte le imprese inserite negli elenchi di più organizzazioni, concorrenti o apparentate, con riferimento a ciascuna organizzazione che le abbia indicate come associate.
- 2. Per evitare un inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate qualora riferite a settori per i quali si candidi una unica associazione o apparentamento.

ART. 7 – VERIFICA OCCUPATI DICHIARATI IN ALLEGATO A DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

- 1. Il dato aggregato relativo al numero degli occupati nelle imprese associate (valore medio annuo), dichiarato dalle organizzazioni imprenditoriali nell'Allegato A, è sottoposto a verifica con le modalità descritte nei commi seguenti.
- Il valore dichiarato da ciascuna organizzazione imprenditoriale, al fine di valutarne la congruità, verrà confrontato con il dato trasmesso dall'INPS ad Infocamere con periodicità trimestrale (media dei quattro trimestri) e reso disponibile nel sistema informativo delle Camere di commercio.
- 3. Qualora il totale degli occupati dichiarato dall'Associazione dovesse risultare significativamente superiore al totale desunto dal sistema informativo camerale, si procederà come segue:
 - a. Il Commissario ad Acta invierà una richiesta di chiarimento all'organizzazione interessata volta ad acquisire una relazione dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e alle modalità di elaborazione degli stessi;
 - b. Qualora lo ritenga opportuno, il Commissario ad Acta potrà ulteriormente approfondire il controllo mediante verifica a campione (nella misura del 10%) o verifica puntuale del numero degli occupati delle imprese presenti nell'elenco, condotta avvalendosi delle banche dati degli istituti previdenziali e assistenziali.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 8 – CONTROLLI PUNTUALI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 (Allegato C) sono oggetto di controllo puntuale relativamente ai seguenti elementi:
 - a. la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b. l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione di Cremona-Mantova-Pavia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio.

ART. 9 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

 I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati negli elenchi di cui all'allegato D al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente, l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

- 2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 10 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e associazioni di consumatori, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.
- 3. Estratto il campione, il Commissario ad Acta chiede all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio di Mantova, durante l'orario di servizio, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede di altra Camera di commercio accorpanda.
- 5. Ai fini del controllo di cui al presente articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. Per i <u>lavoratori</u>, documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio I.A.A. di Cremona-Mantova-Pavia, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2017).
 - b. Per i <u>consumatori</u>, documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio I.A.A. di Cremona-Mantova-Pavia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2017), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
- 6. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Qualora anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a controllo, il controllo verrà esteso alla totalità degli iscritti dichiarati.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10 - CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

- 1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo.
- 2. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso della Camera di commercio;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso della Camera di commercio (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

ARTICOLO 11 - FALSE DICHIARAZIONI

- Qualora il Commissario ad Acta, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilevi irregolarità non sanabili (assenza di requisiti) o elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni), dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.
- 2. Il Commissario ad Acta è inoltre tenuto a rendere idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora nel corso dell'attività di controllo emergano false dichiarazioni.
- 3. Nella comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, il Commissario ad Acta dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

- 1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
- 2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della CCIAA di Cremona-Mantova-Pavia, le note del Ministero dello Sviluppo economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura.